

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1156**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, BARBOLINI e MONGIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2006**

---

**Disposizioni fiscali in favore degli ultracentenari**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla convergenza di due esigenze. La prima è più prettamente tecnica, dovuta al fatto che il codice fiscale include le due sole cifre finali dell'anno di nascita, così che - a parità degli altri elementi costitutivi del codice - non è più in grado di distinguere fra l'ultracentenario e il neonato. In altri termini, una data di nascita codificata per esempio «06S47» si applica ad una femmina nata sicuramente il giorno 7 novembre, ma indifferentemente in uno degli anni 1906; oppure 2006 l'equivoco sorge alle ore 0.01 del comune giorno di nascita. La questione è, allo stato, insuperabile.

La seconda esigenza è di equità sociale e sostanziale, in quanto i circa 10.400 ultracentenari italiani (8.600 donne e 1.800 uomini), pari a meno di due decimillesimi della popolazione complessiva, rappresentano nella quasi totalità dei casi una parte debole o debolissima sotto il profilo finanziario e patrimoniale, oltre che fisico; e, peraltro si può e si deve presumere che essi abbiano già

più che largamente contribuito, nella loro lunga vita, alle entrate dello Stato e degli enti locali, ove naturalmente ne esistessero i presupposti reddituali o patrimoniali.

Il problema dello *status* fiscale degli ultracentenari è stato meritoriamente sollevato, per prima, dall'Associazione contribuenti italiani «Contribuenti.it», che ha raccolto le giuste lagnanze di molti ultracentenari e delle loro famiglie per i contrattempi e i fastidi creati da tale duplicazione legale dei codici fiscali.

Di qui il disegno di legge, che sottoponiamo alla sollecita approvazione, di esentare gli individui dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1), dell'imposta comunale sugli immobili (articolo 2) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (articolo 3) a decorrere dalle ore 0.01 del giorno di compimento dal centesimo anno di età, escludendoli pertanto dal novero dei soggetti passivi di tributo allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo giorno del novantanovesimo anno di vita.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

## Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

## Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di soggetti passivi persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».

